

ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.

Aggiornamento 2016

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE CRITERI E MODALITÀ
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI
MONTANI (EX ART. 3, 8° COMMA DELLO STATUTO
E ART. 8, 2° COMMA DELLA CONVENZIONE FRA SOCI
DEL 18.12.2007)**

**Approvato con deliberazione Consiglio di Amministrazione 26/06/1995 n. 75,
modificato con successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:
25/11/1996 n. 81, 05/08/1997 n. 57, 08/05/2001 n. 53, 27/11/2001 n. 123,
22/06/2006 n. 57, 25/03/2008 n. 77, 30/04/2009 n.53, 05/08/2010 n. 79,
12/02/2013 n. 8, 18/10/2013 n. 150, 07/03/2014 n. 28, 11/04/2014 n. 41 e
28/07/2016 n. 80.**



PREMESSE

I soci confermano l'impegno a garantire che una quota delle entrate derivanti dalla risorsa idrica proveniente dall'invaso di Ridracoli venga destinata a programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale dei comuni montani direttamente coinvolti dalle opere e dagli impianti di captazione, nei termini indicati nell'articolo 3, comma 8, dello statuto della società. Si evidenzia che ATERSIR ritiene di non poter più considerare, con effetto dal 2013, nella tariffa d'acqua all'ingrosso, fra la componente "Oneri Locali", i suddetti contributi riconosciuti dalla Società ai Comuni Montani nel cui territorio insiste sia il bacino imbrifero della diga di Ridracoli che i principali impianti di stoccaggio e trattamento della risorsa idrica di Ridracoli. ATERSIR ha modificato le valutazioni precedentemente espresse a seguito delle determinazioni tariffarie dell'Autorità nazionale tenuto conto di quanto indicato dalla stessa AEEGSI con deliberazione n. 664/2015 cd "MTI-2" (vedi pag. 19) ovvero che è consentita *"l'inclusione in detta componente degli oneri locali rappresentati dai canoni di derivazione e sottensione idrica e dai contributi alle Comunità Montane laddove ricondotti poi a misure di conservazione e tutela del patrimonio idrico"*. Di fatto ATERSIR, in merito a tali contributi, ritorna, confermandola, all'iniziale valutazione effettuata in sede di Convenzione di affidamento del 31/12/2008 (ed esplicitata nel suo allegato Piano di Prima Attivazione), ovvero del relativo "non riconoscimento" tariffario; ATERSIR ritiene che tale valutazione sia supportata dal fatto che, anche sulla base della documentazione trasmessa da Romagna Acque in merito all'effettivo utilizzo di tali contributi da parte dei comuni, emerge che le somme non sono state destinate *"a misure di conservazione e tutela del patrimonio idrico"*. Tutto ciò detto si conferma l'impegno assunto dalla Società verso i Comuni Montani nei termini contenuti nel Regolamento approvato con deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 41/2014 ad eccezione di quanto di seguito indicato:

- per l'esercizio 2016 conferma dei contributi riconosciuti a ciascun Comune nell'anno 2015;
- con effetto dall'esercizio 2017 ridefinizione dell'entità, in valore assoluto e in misura fissa, dei contributi riconosciuti a ciascun Comune nei termini definiti al successivo art. 3;
- dall'esercizio 2018 il valore dei contributi riconosciuti a ciascun Comune è pari a quanto riconosciuto nell'esercizio precedente annualmente aggiornato in base all'indice di inflazione programmata come risultante dal DEF per l'anno in oggetto.

ART. 1

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi da parte della Società ai programmi ed alle iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale interessanti i territori dei Comuni montani ove sono ubicati gli impianti di derivazione, trattamento e stoccaggio delle risorse idriche provenienti dall'invaso di Ridracoli, ai sensi dell'art. 3, 8° comma, dello Statuto della Società nonché dell'art. 8, 2° comma, della Convenzione ex articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) fra gli Enti Locali soci di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., sottoscritta in data 18 dicembre 2007.

2. La concessione di contributi ai Comuni di cui al primo comma del presente articolo è disposta per le seguenti attività:

a) interventi di ripristino, di bonifica, di sistemazione ambientale e a verde in aree limitrofe alle opere di captazione e stoccaggio dell'Acquedotto della Romagna e per la salvaguardia e la rinaturazione dei corsi d'acqua interessati dai prelievi idrici per l'Acquedotto;

b) interventi di risanamento, ammodernamento e/o completamento afferenti i sistemi acquedottistici, fognari e depurativi di interesse locale;

c) interventi ed iniziative a tutela e miglioramento della viabilità, in particolare per quella interessata dal passaggio di mezzi di servizio della Società stessa per l'attività ispettiva e il controllo degli impianti;

d) interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione delle opere di cui ai precedenti punti a), b), c), realizzate dalla Società e successivamente trasferite in proprietà od in gestione al Comune o realizzate direttamente dal Comune in virtù di contributi ricevuti a norma del presente regolamento;

e) iniziative e programmi di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento al turismo naturalistico ed alla occupazione giovanile e femminile, finalizzate alla crescita sociale e culturale dei territori e delle comunità montane in cui insistono gli impianti dell'Acquedotto della Romagna, anche allo scopo di diffondere sul territorio la conoscenza del ruolo istituzionale della Società.

3. Le richieste di concessione di contributi, inoltrate dai singoli Comuni, dovranno essere formulate secondo le modalità indicate nel successivo art. 4.

ART. 2



1. Nel caso in cui promotore dell'iniziativa non sia direttamente il Comune montano bensì una Istituzione, Associazione, Comitato, ovvero altro Soggetto diverso dal Comune, la Società potrà contribuire all'iniziativa unicamente sulla base di specifica richiesta del Comune stesso sempre secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

Il relativo contributo verrà in ogni caso erogato direttamente al Comune che ne avrà fatto richiesta dietro presentazione della documentazione di cui al successivo art. 6, che dovrà tassativamente essere accompagnata da apposita comunicazione del Comune attestante l'avvenuto regolare svolgimento dell'iniziativa.

ART. 3

1. La determinazione dei contributi fa riferimento al 4% dei ricavi di vendita d'acqua in un'annata idrologica media ovvero facendo riferimento a un volume d'acqua complessivamente venduto pari a 111 mln di mc e un volume d'acqua derivato complessivamente dall'invaso di Ridracoli e dalla pompa sul Bidente di 54 mln di mc (di cui: 4,4 mln di mc derivati dal Fiumicello, 1,6 mln di mc derivati dalla pompa sul Bidente e i restanti ripartiti in base alle quote di territorio del bacino idrografico sotteso dalla Diga di Ridracoli e rientranti rispettivamente nei Comuni di Santa Sofia per il 56,97% e di Bagno di Romagna per il 43,03%). Con effetto dall'esercizio 2017 per la determinazione dei suddetti ricavi si assume la tariffa media 2013 di consuntivo, come risultante a seguito di determina ATERSIR n. 37/2013 e pari a 0,354146 euro/mc. Per effetto di quanto sopra l'ammontare della quota annua 2017 dei suddetti contributi è pari a: 764.955 euro (base 2013: 0,354146 euro/mc X 54 mln/mc X 4%). In base ai suddetti criteri, per l'anno 2017 la ripartizione della quota annua di contributi fra i 3 comuni è la seguente: Comune di Premilcuore euro 62.330 (pari all'8,15% del totale), Comune di Santa Sofia euro 410.039 (pari al 53,60% del totale), Comune di Bagno di Romagna euro 292.587 (pari al 38,25% del totale).

2. Per gli anni dal 2018 in poi la quota annua di contributi spettante a ciascun Comune sarà pari a quella dell'anno precedente aggiornata in base all'inflazione programmata come risultante dal DEF per l'anno in oggetto.

3. Per l'anno 2016 la quota di contributi spettante a ciascun Comune è pari a quanto riconosciuto nell'anno 2015 ed è la seguente: Comune di Premilcuore euro 69.983, Comune di Santa Sofia euro 460.259, Comune di Bagno di Romagna euro 328.450.

ART. 4

1. I Comuni promotori delle iniziative di cui al precedente art. 1, per ottenere la concessione di contributi da parte della Società, debbono presentare relativa richiesta scritta specificando a quale attività dell'art. 1 comma 2 la richiesta fa riferimento e descrivendo dettagliatamente l'intervento o l'iniziativa ed allegando:

- a) il progetto di massima o esecutivo se già in possesso del richiedente, oppure, nel caso di iniziative di cui alla lettera e dell'art. 1 comma 2, il programma di realizzazione dell'iniziativa, una relazione dettagliata che ne illustri le finalità nonché l'informazione circa le modalità di diffusione della conoscenza del ruolo istituzionale della Società;
- b) il prospetto dei costi complessivi dell'intervento o dell'iniziativa, il relativo piano finanziario ed i tempi di esecuzione o di svolgimento.

ART. 5

La concessione dei contributi è disposta per importi fino ad EURO 80.000 dall'Amministratore cui è conferita delega in materia, per importi superiori dal Consiglio di Amministrazione.

L'organo competente fissa la misura del contributo sulla base delle istruttorie e delle proposte degli uffici incaricati, tenendo presente:

- a) l'importanza dell'iniziativa o dell'intervento proposto, ai fini di quanto previsto dallo Statuto e dalla Convenzione;
- b) la reale fattibilità degli interventi proposti o dei progetti presentati;
- c) la congruità del rapporto fra contributo richiesto e costo complessivo dell'iniziativa o del progetto;
- d) la disponibilità, annualmente prevista nel bilancio della Società e comunicata ai Comuni interessati, per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento;
- e) il costo complessivo a carico della Società derivante dalla concessione del contributo; sarà tale costo complessivo ad impegnare la disponibilità annua.

ART. 6

1. La corresponsione dei contributi di cui al presente regolamento avverrà con una delle seguenti modalità:

- a) in un'unica soluzione a conclusione dell'iniziativa o dell'intervento e su presentazione della relativa relazione di merito e rendicontazione contabile;



b) in due o più ratei di cui il primo ad avvenuta attivazione dell'iniziativa o dell'intervento e l'ultimo a sua conclusione e su presentazione della relativa relazione di merito e rendicontazione contabile;

c) con altre diverse modalità se predeterminate e previste in apposita convenzione o accordo, fatti salvi in ogni caso i controlli relativi al regolare svolgimento dell'iniziativa o dell'intervento nonché le verifiche contabili. A tal fine i Comuni destinatari dei contributi sono in ogni modo tenuti a presentare una relazione sull'esito del progetto o dell'iniziativa, integrata da apposita distinta contabile.

ART. 7

1. È in ogni caso facoltà dell'Organo competente ridurre o revocare il contributo concesso qualora sia stata verificata una realizzazione parziale, tardiva o irrilevante dell'iniziativa o dell'intervento.

~ ~ ~



LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.
VERBALE RIUNIONE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI
DI "ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A." DEL 25/05/2016

Oggi **25 maggio 2016, alle ore 9,30** a Forlì, presso la sede sociale di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., sita in Piazza del Lavoro n. 35 (Sala del Consiglio di Amministrazione), si è riunito il Coordinamento dei soci di "Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.", previsto dall'art. 6 della convenzione stipulata fra i soci della società in data 18/12/2007 ed entrata in vigore il 07/03/2008, convocato a mezzo di avviso di convocazione inviato dal Presidente per posta elettronica.

Sono presenti i seguenti Soci:
OMISSIS

12. VALUTAZIONI IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO FONDO COMUNI MONTANI, A SEGUITO DEL NON RICONOSCIMENTO TARIFFARIO DA PARTE DI ATERSIR EX DELIBERAZIONE AEEGSI N. 664/15

Il Presidente Marzocchi passa la parola all'Amministratore delegato ing. Gambi, il quale illustra l'attuale REGOLAMENTO SPECIALE DISCIPLINANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A. EX ART. 3, 8° COMMA, STATUTO E ART. 8, 2° COMMA, CONVENZIONE 18.12.2007, approvato con deliberazione Consiglio di Amministrazione in data 11/04/2014, n. 41. Precisa che il vigente Regolamento non è più attuale e che risulta necessario un suo adeguamento, procede, quindi, ad illustrare la proposta di aggiornamento del Regolamento a partire dall'anno 2016, specificando che fino al 2014 tali contributi erano riconosciuti nella tariffa mentre dal 2016 non vengono più riconosciuti gli "Oneri locali", ma solo gli interventi per la riqualificazione e quelli ambientali.

Interviene il Sindaco di Santa Sofia, ing. Valbonesi, il quale ricorda ai Soci che da parte dei Comuni così detti "della Diga" non c'è una presa d'atto passiva. C'è una storia alle spalle, bisogna ricordare che l'accordo con tali Comuni ha permesso la realizzazione della diga. I contributi che vengono riconosciuti hanno delle motivazioni molto forti. Sicuramente il problema più grosso, vista la determinazione di ATERSIR, è il 2016, dal momento che i Comuni hanno già approvato i relativi bilanci, contando su un importo per tali contributi che è ben diverso da quello che ora viene proposto.

Interviene il dr. Pezzi, Presidente di Ravenna Holding S.p.A., che evidenzia la difficoltà per il bilancio della società generata da questa decisione di ATERSIR (peraltro retroattiva e discutibile nel merito). Pur ritenendo doveroso contenere in prospettiva l'impatto per i conti della società, ritiene che il problema per i Comuni sia comprensibile per il 2016, visto soprattutto che sorge con l'esercizio in corso ed i bilanci approvati, e ritiene ragionevole una clausola transitoria, che riconosca per il 2016 l'importo previsto prima della determinazione di ATERSIR. Per il futuro si ritiene ragionevole che i Comuni si impegnino a rendicontare una parte delle spese riconosciute (ad esempio almeno il 50% degli interventi incrementando progressivamente la percentuale) nelle voci relative a misure di conservazione e tutela del patrimonio idrico. In tal modo si potrebbe anche riproporre l'inserimento (almeno parziale) dei costi sostenuti all'interno delle voci riconosciute dalla tariffa.

A seguito degli interventi di cui sopra, le "PREMESSE" e l'art. 3 del Regolamento sono riformulati nel modo seguente:

PREMESSE

I soci confermano l'impegno a garantire che una quota delle entrate derivanti dalla risorsa idrica proveniente dall'invaso di Ridracoli venga destinata a programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale dei comuni montani direttamente coinvolti dalle opere e dagli impianti di captazione, nei termini indicati nell'art. 3, comma 8, dello statuto della società. Si evidenzia che ATERSIR ritiene di non poter più considerare, con effetto dal 2013, nella tariffa d'acqua all'ingrosso, fra la componente "Oneri Locali", i suddetti contributi riconosciuti dalla Società ai Comuni Montani nei cui territori insistono sia il bacino imbrifero della diga di Ridracoli che i principali impianti di stoccaggio e trattamento della risorsa idrica di Ridracoli. ATERSIR ha modificato le valutazioni precedentemente espresse a seguito delle determinazioni tariffarie dell'Autorità nazionale, tenuto conto di quanto indicato dalla stessa AEEGSI con deliberazione n. 664/2015 cd "MTI-2", evidenziando che è consentita "l'inclusione in detta componente degli oneri locali rappresentati dai canoni di derivazione e sottensione idrica e dai contributi alle Comunità Montane laddove ricondotti poi a misure di conservazione e tutela del patrimonio idrico". Di fatto ATERSIR, in merito a tali contributi, ritorna, confermandola, all'iniziale valutazione effettuata in sede di Convenzione di affidamento del 31/12/2008 (ed esplicitata nel suo allegato Piano di Prima Attivazione), cioè del relativo "non riconoscimento" tariffario; ATERSIR ritiene che tale valutazione sia supportata dal fatto che, anche sulla base della documentazione trasmessa da Romagna Acque in merito all'effettivo utilizzo di tali contributi da parte dei Comuni, emerge che le somme non sono state destinate "a misure di conservazione e tutela del patrimonio idrico". Tutto ciò detto si conferma l'impegno assunto dalla Società verso i Comuni Montani nei termini contenuti nel Regolamento approvato con deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 41/2014, ad eccezione di quanto di seguito indicato: - **per l'esercizio 2016 conferma dei contributi riconosciuti a ciascun Comune nell'anno 2015;**

- con effetto dall'esercizio 2017: ridefinizione dell'entità, in valore assoluto e in misura fissa, dei contributi riconosciuti a ciascun Comune nei termini definiti al successivo art. 3;
- dall'esercizio 2018 il valore dei contributi riconosciuti a ciascun Comune è pari a quanto riconosciuto nell'esercizio precedente, annualmente aggiornato in base all'indice di inflazione programmata come risultante dal DEF per l'anno in oggetto.

ART. 3

1. La determinazione dei contributi fa riferimento al 4% dei ricavi di vendita d'acqua in un'annata idrologica media ovvero facendo riferimento a un volume d'acqua complessivamente venduto pari a 111 mln di mc e un volume d'acqua derivato complessivamente dall'invaso di Ridracoli e dalla pompa sul Bidente di 54 mln di mc (di cui: 4,4 mln di mc derivati dal Fiumicello, 1,6 mln di mc derivati dalla pompa sul Bidente e i restanti ripartiti in base alle quote di territorio del bacino idrografico sotteso dalla Diga di Ridracoli e rientranti rispettivamente nei Comuni di Santa Sofia per il 56,97% e di Bagno di Romagna per il 43,03%). Con effetto dall'esercizio 2017 per la determinazione dei suddetti ricavi si assume la tariffa media 2013 di consuntivo, come risultante a seguito di determina ATERSIR n. 37/2013 e pari a 0,354146 EURO/mc. Per effetto di quanto sopra l'ammontare della quota annua 2017 dei suddetti contributi è pari a: 764.955 EURO (base 2013: 0,354146 EURO/mc X 54 mln/mc X 4%). In base ai suddetti criteri, per l'anno 2017 la ripartizione della quota annua di contributi fra i 3 comuni è la seguente: Comune di Premilcuore euro 62.330 (pari all'8,15% del totale), Comune di Santa Sofia euro 410.039 (pari al 53,60% del totale), Comune di Bagno di Romagna euro 292.587 (pari al 38,25% del totale).

2. Per gli anni dal 2018 in poi la quota annua di contributi spettante a ciascun Comune sarà pari a quella dell'anno precedente aggiornata in base all'inflazione programmata come risultante dal DEF per l'anno in oggetto.

3. Per l'anno 2016 la quota di contributi spettante a ciascun Comune è pari a quanto riconosciuto nell'anno 2015 ed è la seguente: Comune di Premilcuore euro 69.983, Comune di Santa Sofia euro 460.259, Comune di Bagno di Romagna euro 328.450.

Il Coordinamento dei Soci, all'unanimità, ai sensi dell'art. 7.3 della convenzione 18/12/2007, approva, recepite le proposte emerse dalla discussione, la proposta di aggiornamento a decorrere dall'anno 2016 del REGOLAMENTO SPECIALE DISCIPLINANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ' DELLE FONTI S.p.A. EX ART. 3, 8° COMMA, STATUTO E ART. 8, 2° COMMA, CONVENZIONE nei termini sopra riportati, conferendo anche mandato al Consiglio di Amministrazione, in rapporto con i Comuni interessati, a predisporre le eventuali ulteriori integrazioni al Regolamento Fondo Comuni Montani, nel rispetto degli indirizzi condivisi dai soci.

OMISSIS

Dott. da Santoni in
Dott. da Paggi



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

A.S.

SV

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.
PEC mail@pec.romagnacque.it

Oggetto: Canoni agli Enti Montani erogati da Romagna Acque Società delle Fonti

Comunichiamo con la presente che i contributi erogati da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. agli Enti Montani negli anni 2013-2014-2015 derivanti dall'applicazione del regolamento speciale interno della Società che trova la propria origine all'art.3 comma n.8 dello Statuto societario, non risultano conformi alla tipologia di costi riconducibili ai contributi alle Comunità Montane per la tutela della risorsa idrica disciplinati dalla D.G.R. della Regione Emilia Romagna n.933/2012 e dalla Deliberazione del Consiglio d'Ambito n.41 del 29 luglio 2014 "Approvazione del Disciplinare per la gestione dei contributi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano ai sensi della D.G.R.933/2012".

Le predette disposizioni richiedono esplicitamente un controllo nell'effettiva destinazione dei contributi erogati agli Enti Montani e, come desumibile dalla relazione di accompagnamento ai dati contabili 2014 - prot. Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. n. 1660 del 16/02/2016, gli interventi finanziati dagli enti beneficiari dei contributi erogati dalla società, non risultano analiticamente coincidenti con le casistiche riportate all'articolo 4 "Tipologie di intervento e spese ammissibili" di cui alla CAME n.41/2014.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, si comunica che nel prossimo periodo regolatorio 2016-2019 i contributi erogati agli Enti Montani da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. non saranno inclusi nei "costi ambientali e della risorsa passanti" e la ripresa degli importi confluivi nella predisposizioni tariffarie degli anni 2013-2014 e 2015, sarà effettuata nell'ambito della quantificazione della componente di conguaglio RC.

Distinti saluti

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna

Firmata digitalmente secondo le norme vigenti

ROMAGNA ACQUE SOC. FONTI



FORLÌ SEDE
Nr.0005679 Data 20/06/2016
Tit. ATO Arrivo

